

COMUNE DI FIGLINE VALDARNO
(provincia di Firenze)

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 20 Del 10-02-2011

**Oggetto: VARIANTE DI REVISIONE, MODIFICA E AGGIORNAMENTO
DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - APPROVAZIONE.**

L'anno duemilaundici il giorno dieci del mese di febbraio alle ore 15:00, presso la sede del Palazzo Comunale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

NOCENTINI RICCARDO	A	FAVILLI LEONARDO	A
SAROTTI SAURO	A	MUGNAINI FRANCESCA	P
SIMONI CARLO	P	FERRETTI AGNESE	P
DECEMBRI LUCA	P	PAPINI ALESSANDRO	P
CAROTI SANDI	A	RENZI ROBERTO	A
BAGIARDI LIDO	P	LAICI GIORGIO	A
GENNARI FRANCESCA	A	MUGNAI CLARA	A
PANCRAZI MARICA	P	FORMICHINI GIUSEPPE	A
RICCI GABRIELE	A	GONFIANTINI IVO	A
BIANCHINI PAOLO	A	SBARRITI DANILO	P
MAGI ANDREA	P		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 12.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art.97 – comma 4 lett. a) del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 il/la DOTT. ONORATI ROBERTO nella sua qualità di Segretario Generale, incaricato della redazione del verbale.

Assume la presidenza il/la Signor/Sig.ra PANCRAZI MARICA in qualità di VICE PRESIDENTE.

Accertato il numero legale, dichiarata aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

invita l'assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.



COMUNE DI FIGLINE VALDARNO
(provincia di Firenze)

**Oggetto: VARIANTE DI REVISIONE, MODIFICA E AGGIORNAMENTO
DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - APPROVAZIONE.**

Sono presenti in aula gli assessori Artini, Calvani, Fagioli, Ginanneschi, Cardi.

Si dà atto che nel corso della trattazione del presente argomento escono dall'aula i consiglieri Laici, Renzi, Mugnai, Formichini ed il Presidente Sarotti (sostituisce Pancrazi) ed entra Magi.
I presenti risultano pertanto 9.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con l'entrata in vigore della LR 5/1995 il Comune di Figline Valdarno era fra quelli che si trovavano ad essere obbligati alla formazione del nuovo Piano Regolatore Generale secondo i criteri indicati nella stessa Legge Regionale, in quanto era dotato di un Piano Regolatore approvato anteriormente al gennaio 1989;

CHE in tale occasione fu redatto anche il vigente Regolamento Edilizio in modo da armonizzare il suo contenuto alle disposizioni del nuovo P.R.G. redatto in conformità alla LR 5/1995, oltre che per renderlo conforme alla più recente e nutrita legislazione sia Statale che Regionale in materia tecnico-edilizia;

DATO ATTO pertanto che Il vigente Regolamento Edilizio è stato approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 2 del 28.01.2000 in armonia con le normative allora vigenti e secondo le procedure indicate dall'art. 35 della più volte citata LR 5/1995, con il quale si disponeva altresì che l'approvazione del Regolamento Edilizio rientrava nella esclusiva competenza del Consiglio Comunale;

CHE nel periodo trascorso tra l'approvazione ad oggi il Regolamento Edilizio non ha subito alcuna modifica, mentre nel frattempo le normative nel campo edilizio/urbanistico, ambientale ed energetico, sia a livello nazionale che regionale, hanno subito un consistente rinnovamento;

CHE in particolare sono state emanate nuove norme dai contenuti a maggiore rigore di salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio culturale compreso quello edilizio esistente, nuovi criteri di intervento sugli edifici, nuove procedure in vari settori e così via, fra le quali si può menzionare, a titolo di esempio, il Testo Unico delle Disposizioni Legislative e Regolamentari in Materia Edilizia (DPR n. 380 del 06/06/2001), Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004), la LR 1/2005 sul governo del territorio che ha sostituito integralmente la L.R. 5/95 ed altri ancora;



COMUNE DI FIGLINE VALDARNO

(provincia di Firenze)

DATO ATTO pertanto che, a distanza di oltre 10 anni dall'approvazione del Regolamento Edilizio, a causa dei consistenti mutamenti avvenuti nel settore edilizio/urbanistico, si rende necessaria la revisione ed aggiornamento del suo contenuto conformandolo alla disciplina e alla normativa Statale e Regionale;

CHE tale revisione, modifica e aggiornamento avviene in occasione della redazione delle varianti al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico, senza che ciò incida sostanzialmente sulla sua struttura originaria, mantenendo di fatto invariate le sue caratteristiche e le sue impostazioni;

CHE La variante al Regolamento Edilizio tiene conto di numerosissime nuove disposizioni normative che riguardano i vari campi nel settore edilizio/urbanistico ed in particolare è stato tenuto conto, tra l'altro, di:

- *tipologia degli atti amministrativi ed il loro rilascio;*
- *semplificazione delle procedure e le documentazioni a corredo delle domande;*
- *definizione degli interventi edilizi;*
- *qualità degli interventi ed il loro corretto inserimento nel contesto;*
- *igiene;*
- *sicurezza;*
- *inquinamento.*

CHE successivamente il DPR 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni, all'art. 4, ha disciplinato il contenuto necessario dei Regolamenti Edilizi al cui dettato è comunque conforme il vigente Regolamento Edilizio e più precisamente l'art. 4 del citato DPR 380/2001 dispone:

1.-Il regolamento che i Comuni adottano ai sensi dell'articolo 2, comma 4, deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi.

1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011, nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW.

CHE quanto sinteticamente su riportato costituisce il contenuto principale del Regolamento Edilizio che, tra l'altro, con la presente variante deve essere reso conforme alle disposizioni vigenti ed a tale proposito, l'art. 64 della LR 1/2005, in relazione ai regolamenti edilizi ed il loro contenuto dispone che:

- 1. I regolamenti edilizi comunali dettano norme in tema di modalità costruttive, ornato pubblico ed estetica, igiene, sicurezza e vigilanza.*
- 2. Le norme dei regolamenti edilizi comunali non possono in alcun modo costituire variante agli strumenti della pianificazione territoriale.*

CHE pertanto la presente variante al vigente Regolamento Edilizio ha dunque per



COMUNE DI FIGLINE VALDARNO
(provincia di Firenze)

obiettivo quello di conformarsi alla vigente disciplina Statale e Regionale oltre che di armonizzarsi alle varianti al Piano Strutturale ed in particolare al Regolamento Urbanistico approvate recentemente con deliberazioni del Consiglio Comunale, rispettivamente, n. 1 del 12.01.2011 e n. 2 del 14.01.2011;

CHE per facilitare la lettura della suddetta proposta di modifica è stato redatto anche un elaborato dove le parti aggiunte e cassate sono state evidenziate rispettivamente in campiture rosso e giallo, allegato alla presente;

VISTO l'allegato Regolamento Edilizio Comunale contenete le modifiche introdotto con la presente, redatto dagli Architetti Marco Lungani e Patrizio Pacini, tecnici che svolgono attività professionale associata con studio in Firenze in via delle Mulina di Sant'Andrea n. 4r, quale sede dello "Studio Tecnico di Lungani Marco Architetto e Pacini Patrizio Architetto", allegato alla presente;

VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento, Arch. Bahman Tavallay, Responsabile del Settore "Assetto del Territorio e Tutela dell'Ambiente", allegata alla presente;

VISTO il parere della competente Commissione Consiliare;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000;

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato testo del Regolamento Edilizio Comunale contenente le modifiche introdotte con la presente, redatto dagli Architetti Marco Lungani e Patrizio Pacini, tecnici che svolgono attività professionale associata con studio in Firenze in via delle Mulina di Sant'Andrea n. 4r, quale sede dello "Studio Tecnico di Lungani Marco Architetto e Pacini Patrizio Architetto", che sostituisce integralmente il precedente testo approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28.01.2000;
- 2) di stabilire che il presente Regolamento entrerà in vigore con l'acquisizione di esecutività della presente deliberazione;
- 3) di dare altresì atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 241/1990, è l'Arch. Bahman Tavallay, Responsabile del Settore "Assetto del Territorio e Tutela dell'Ambiente";
- 4) di autorizzare gli Uffici competenti ad adottare tutti gli atti gestionali necessari e conseguenti, ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;

Il Presidente del Consiglio dà la parola all'Ass. Fagioli affinché illustri il punto.



COMUNE DI FIGLINE VALDARNO
(provincia di Firenze)

L'Assessore Fagioli illustra.

Aperta la discussione intervengono:

l'arch. Lungani, tecnico che ha collaborato nella predisposizione del Regolamento, con alcuni chiarimenti tecnici sulla questione;
il consigliere Papini che riporta il parere favorevole espresso dalla competente II^a Commissione Consiliare Permanente;

Il Vice Presidente del Consiglio, esaurite le richieste di intervento, pone in votazione, in forma palese, il presente provvedimento, accertando il seguente risultato:

Cons. PRESENTI 9
" FAVOREVOLI 9

Il Presidente, constatato l'esito della votazione di cui sopra, proclama il provvedimento approvato all'unanimità dei votanti.

**QUINDI
IL CONSIGLIO COMUNALE**

Ritenuta l'urgenza di provvedere in merito;
Con separata votazione riportante il seguente risultato:

Cons. PRESENTI 9
" FAVOREVOLI 9

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

Il Presidente del Consiglio, alle ore 15,50, sospende momentaneamente la seduta per un problema procedurale legato al punto appena votato.

Alle ore 16,07 il Presidente riapre la seduta.

Risultano assenti i consiglieri Laici, Renzi, Mugnai, Formichini, Sindaco, Caroti, Gennari, Bianchini, Favilli e Gonfiantini.

Il Presidente del Consiglio dà atto che il testo del regolamento approvato deve essere inteso come integrato dal verbale stilato della Commissione Urbanistica svoltasi



COMUNE DI FIGLINE VALDARNO
(provincia di Firenze)

sull'argomento, non recepito nei documenti presentati in Consiglio Comunale, ma allegato alla presente deliberazione e riportante le firme in calce.

Si dà atto che la discussione è riportata integralmente nel verbale della seduta, depositato agli atti presso la Segreteria Generale.



Oggetto: **VARIANTE DI REVISIONE, MODIFICA E AGGIORNAMENTO
DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE -
APPROVAZIONE.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto esprime parere ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 in ordine alla regolarità tecnica.

Figline Valdarno, li **07 FEB. 2011**

Il Responsabile del Settore
Arch. TAVALLAY BAHMAN





PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto esprime parere ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 in ordine alla regolarità contabile.

Figline Valdarno, li **07 FEB. 2011**

Il Responsabile del Settore
D.ssa ELMETTI MARIACRISTINA



Allegato alla deliberazione n.

20

del

10/2/2011

Modifiche apportate dalla Commissione Consiliare alla stesura della Variante di Revisione Modifica e Aggiornamento al Regolamento Edilizio.

Tali modifiche alle Norme vengono evidenziate in rosso le parti aggiunte; in *giallo-ocra* le parti cassate e riguardano i seguenti articoli e/o commi:

.. Art. 47 - Dimensionamento dei locali

47.4 - Caratteristiche degli impianti igienici

Ogni nuovo alloggio destinato ad uso di abitazione deve essere fornito di almeno un servizio igienico completo di tazza w.c., lavabo, vasca o doccia.

Tutti i nuovi locali destinati ad attività di vario genere con permanenza di persone: negozi, uffici, studi professionali, bar, altri esercizi pubblici, devono essere provvisti almeno di un gabinetto ed un lavabo a *suo* loro servizio esclusivo.

Per la ristrutturazione dei suddetti locali esistenti si richiede un adeguamento e quando questo risulti impossibile un miglioramento igienico; qualora negli esercizi pubblici si preparano alimenti è obbligatorio un servizio ad uso esclusivo degli addetti e si dovranno rispettare le normative specifiche di settore approvate dal comune - Regolamento per l'igiene degli alimenti.

..... Le aperture di illuminazione e ventilazione devono comunicare direttamente ed esclusivamente con l'esterno dell'edificio e mai con ambienti di abitazione, cucine, scale e passaggi interni e devono essere fornite di finestre apribili all'esterno della misura non inferiore a mq. 0,60, per ogni servizio, per il ricambio dell'aria.

Per i servizi igienici posti negli spazi interni degli edifici, senza possibilità di aperture verso l'esterno, deve essere assicurata la ventilazione tramite una canna di aspirazione del diametro minimo di cm. 10 e/o 12, attivata con elettro-ventilatore e sfociente direttamente sul tetto o in facciata, purché non vi siano esalazioni moleste.

Tale aspirazione forzata deve assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua, ovvero di 12 volumi/ora se in aspirazione forzata intermittente a comando automatico adeguatamente temporizzato per assicurare almeno tre ricambi per ogni utilizzazione dell'ambiente. ...".

"...Art. 48 - Requisiti minimi di locali particolari: interrati, seminterrati, sottotetti, cavedi, chiostrine, cortili, patii, autorimesse, box

48.5 - Soppalchi

Sono ammessi soppalchi, cioè solai intermedi aperti sul vano principale nei locali residenziali e non residenziali, purché le altezze non siano inferiori a quelle previste per le specifiche attività. Comunque, l'altezza sottostante il soppalco non può essere inferiore a ml. 2,40 e quella sovrastante non può essere inferiore a ml. 2,20. La superficie non deve superare 1/3 del vano su cui si affaccia il soppalco, se il vano ha profondità fino a ml. 6,00, ad ed 1/2 del vano su cui si affaccia, se il vano ha profondità superiore a ml. 6,00.

I soppalchi con altezza di ml. 2,70 o superiore costituiscono S.U.L.

I soppalchi non possono essere realizzati qualora la Commissione Edilizia valuti che si crei un peggioramento della qualità dello spazio interno.

48.12 - Centrali termiche

Ai fini della rispondenza degli impianti termici ai requisiti richiesti per la conformità alle disposizioni della legislazione vigente le centrali termiche dovranno rispettare prescrizioni differenziate secondo la *potenzialità* potenza della centrale ed il tipo di combustibile usato. ..."

"...Art. 57 - Contenimento del consumo di energia negli edifici

57.1 - Progettazione di edifici e messa in esercizio degli impianti

Ai nuovi impianti, modifiche degli esistenti, installazioni di fonti rinnovabili di energia, ai lavori tendenti al risparmio ed all'uso razionale dell'energia, ai fini del rilascio del Permesso di Costruire si applicano le disposizioni di cui all'articolo n° 9 della legge n. 10 del 28/1/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto delle norme urbanistiche e di tutela artistico-storica e ambientale. Tali interventi vanno assimilati a tutti gli effetti alla Manutenzione Straordinaria di cui al l' successivo articolo n° e 92 .

Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate ove non prevalgano impedimenti di natura tecnica od economica.

A decorrere dal 1 gennaio 2011, ai sensi dell'articolo n° 4, comma 1'-bis del D. P.R. n° 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine del rilascio del Permesso di Costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore ad 1 Kw per ciascuna Unità Abitativa, compatibilmente con la *realizzazione* realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a mq. 100,00, la produzione energetica minima è di 5 Kw. ...".

"...Art. 75 - Decoro, manutenzione e sicurezza degli edifici

I progetti edilizi relativi agli edifici, ai manufatti in genere e a qualunque intervento di arredo urbano, devono corrispondere alle esigenze del decoro edilizio e di una loro corretta ambientazione, tenuto conto dello stato dei luoghi, sia per la forma che per i materiali impiegati.

Qualora sussistano i requisiti di legge, il Responsabile del Servizio può ingiungere ai proprietari l'esecuzione delle necessarie opere quali rifacimento di intonaci, di rivestimenti, di coperture, di infissi, di recinzioni, di pavimentazioni, sistemazione di giardini, pavimentazione dei portici e adeguata illuminazione notturna, ecc. Non si possono eseguire sulle facciate degli edifici e su altri muri esposti alla pubblica vista, dipinti figurativi ed ornamentali di qualsiasi genere, né procedere al Restauro di quelli già esistenti, senza avere ottenuto l'approvazione dei relativi progetti o bozzetti da parte dell'Amministrazione Comunale che potrà anche esigere in determinati casi, la esecuzione di un campione sul fabbricato.

E' vietato applicare tubazioni di qualsiasi tipo sulle facciate verso la strada, fatta eccezione per i pluviali; pluviali che dovranno essere in rame.

E' altresì vietato costruire canne da fumo applicate alla parete esterna ed anche incassate nei muri prospicienti la pubblica via. Potrà tollerarsi la costruzione di canne incassate nel muro frontale quando vi sia applicata, per l'intero sviluppo delle stesse, una controcanna in modo che vi sia una intercapedine di almeno 3 cm., nella quale possa circolare l'aria.

E' altresì ammessa la realizzazione di canne fumarie in rame, in guisa di pluviali, quando sia impossibili localizzarle incassate o su facciate laterali, tergalì o cortili. ...".

Art. 11 Ufficio di Piano e Commissione esecutiva interne

Art. 1. - Viene costituito un ufficio di Piano,

- Omissis -

Faranno parte di tale ufficio


- un Architetto con professionalità idonea

- un Tecnico Istruttore

- un Tecnico Amministrativo

(PRG-181)

- Omissis -

A. P. 



Comune di
FIGLINE VALDARNO
Provincia di Firenze

*Settore Assetto del Territorio
e Tutela dell'Ambiente*

Piazza IV Novembre, 3
50063 Figline Valdarno (Fi)
Tel. 055 91 251 - Fax 055 91 25 386
<http://www.comune.figline-valdarno.fi.it>
E-mail: b.tavallay@comune.figline-valdarno.fi.it

AI **CONSIGLIO COMUNALE** SEDE

OGGETTO: Variante di revisione, modifica e aggiornamento del Regolamento Edilizio Comunale - **Approvazione.**

Il precedente Regolamento Edilizio Comunale di Figline Valdarno venne adottato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 318 del 19/03/1985 in concomitanza alla redazione dell'allora nuovo Piano Regolatore Generale e successivamente venne approvato con la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 5316 del 01/09/1987.

Oggi, il Comune di Figline Valdarno è dotato di un Regolamento Edilizio, redatto a seguito dell'entrata in vigore della LR n. 5 del 16/01/1995, in materia di governo del territorio. In effetti anche in questo caso, il nuovo ed il vigente Regolamento Edilizio fu elaborato ed approvato in concomitanza alla redazione del nuovo Piano Regolatore Generale.

Più precisamente, con l'entrata in vigore della LR 5/1995 il nostro Comune era fra quelli che si trovavano ad essere obbligati alla formazione del nuovo Piano Regolatore Generale secondo i criteri indicati nella stessa legge regionale, in quanto il Comune di Figline era dotato di un Piano Regolatore approvato anteriormente al gennaio 1989. In questa occasione è stato redatto anche il vigente Regolamento Edilizio in modo da armonizzare il suo contenuto alle disposizioni del nuovo P.R.G. redatto in conformità alla LR 5/1995 oltre che per renderlo conforme alla più recente e nutrita legislazione sia Statale che Regionale in materia tecnico-edilizia. Il vigente Regolamento Edilizio, pertanto, è stato approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 2 del 28/01/2000 in armonia con le normative allora vigenti e secondo le procedure indicate dall'art. 35 della più volte citata LR 5/1995, con il quale si disponeva che l'approvazione del Regolamento Edilizio rientrava nella esclusiva competenza del Consiglio Comunale.

Nel periodo trascorso tra l'approvazione ad oggi, il Regolamento Edilizio non ha subito alcuna modifica, mentre nel frattempo le normative nel campo edilizio/urbanistico, ambientale ed energetico, sia a livello nazionale che regionale,

hanno subito un consistente rinnovamento. Sono state emanate delle nuove norme dai contenuti a maggiore rigore di salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio culturale compreso quello edilizio esistente, nuovi criteri di intervento sugli edifici, nuove procedure in vari settori e così via. Si può menzionare, a titolo di esempio, il Testo Unico delle Disposizioni Legislative e Regolamentari in Materia Edilizia (DPR n. 380 del 06/06/2001), Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004), la LR 1/2005 sul governo del territorio che ha sostituito integralmente la L.R. 5/95 ed altri ancora.

Pertanto oggi, a distanza di oltre 10 anni dall'approvazione del Regolamento Edilizio, a causa dei consistenti mutamenti avvenuti nel settore edilizio/urbanistico, si rende necessaria la revisione ed aggiornamento del suo contenuto conformandolo alla disciplina e alla normativa Statale e Regionale, in occasione della redazione delle varianti al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico, senza che ciò incida sostanzialmente sulla sua struttura originaria, mantenendo di fatto invariate le sue caratteristiche e le sue impostazioni.

La variante al Regolamento Edilizio tiene conto di numerosissime nuove disposizioni normative che riguardano i vari campi nel settore edilizio/urbanistico. In particolare nella redazione della variante è stato tenuto conto, tra l'altro, di:

- *tipologia degli atti amministrativi ed il loro rilascio;*
- *semplificazione delle procedure e le documentazioni a corredo delle domande;*
- *definizione degli interventi edilizi;*
- *qualità degli interventi ed il loro corretto inserimento nel contesto;*
- *igiene;*
- *sicurezza;*
- *inquinamento.*

Quanto sinteticamente su riportato costituisce il contenuto principale del Regolamento Edilizio che, tra l'altro, con la presente variante deve essere reso conforme alle disposizioni vigenti. A tale proposito, l'art. 64 della LR 1/2005, in relazione ai regolamenti edilizi ed il loro contenuto dispone che:

1. *I regolamenti edilizi comunali dettano norme in tema di modalità costruttive, ornato pubblico ed estetica, igiene, sicurezza e vigilanza.*
2. *Le norme dei regolamenti edilizi comunali non possono in alcun caso costituire variante agli strumenti della pianificazione territoriale.*

Oltre e prima ancora della LR 1/2005 è stata la legge 17/8/1942 n. 1150 che all'articolo 33, oggi abrogato dal DPR 380/2001 (Testo unico sull'edilizia), indicava quali siano gli argomenti che dovevano essere contenuti nei Regolamenti Edilizi Comunali. Successivamente il DPR 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni, all'art. 4, ha disciplinato il contenuto necessario dei regolamenti edilizi al cui dettato è comunque conforme il vigente Regolamento Edilizio. Più precisamente, il comma 1 dell'art. 4 del citato DPR 380/2001 dispone:

“1.-Il regolamento che i Comuni adottano ai sensi dell’articolo 2, comma 4, deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi.”

La presente variante al vigente Regolamento Edilizio ha dunque per obiettivo quello di conformarsi alla vigente disciplina Statale e Regionale oltre che di armonizzarsi alle varianti al Piano Strutturale ed in particolare al Regolamento Urbanistico approvate recentemente con deliberazioni del Consiglio Comunale, rispettivamente, n. 1 del 12/01/2011 e n. 2 del 14/01/2011.

Si trasmette quindi all'esame del Consiglio Comunale per l'approvazione, l'allegata proposta di variante al Regolamento Edilizio.

Figline Valdarno, 04/02/20101

Il Responsabile del Settore
(Arch. Bahman Tavallay)



COMUNE DI FIGLINE VALDARNO
(provincia di Firenze)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to PANCRAZI MARICA

Il Segretario Generale
F.to DOTT. ONORATI ROBERTO

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi dal 28-02-2011 al 15-03-2011 ai sensi dell'art.124- 1° comma – del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Registrata al n. 92

Figline Valdarno, 28-02-2011

L'incaricato dell'affissione
F.to il MESSO COMUNALE

~~A~~ Ai sensi dell'art. 134 – comma 4 - del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 la stessa è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per la decorrenza di giorni DIECI dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 134 – 3 comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

Figline Valdarno, li 28 FEB. 2011

Il Segretario Generale
F.to DOTT. ONORATI ROBERTO

Copia Conforme all'Originale ad uso Amministrativo.

Figline Valdarno, li 28 FEB. 2011



Il Responsabile
U.O. Segreteria Generale